



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 423
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI SOTTOSERVIZI A CARICO DELLA P.F. 4229 C.C. RIVA E A FAVORE DELLA P.ED. 856 E DELLA P.F. 1148/1 C.C. RIVA DI PROPRIETÀ DELLA SIGNORA RIGHI LIVIA FINO AL 30/09/2031

L'anno duemilaventidue, addì tredici del mese di settembre (13-09-2022), alle ore 10:30 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Risultano assenti i signori:

BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
POZZER LORENZO	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1363 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è proprietario della p.f. 4229 C.C. Riva sita nella frazione di Campi - loc. Bologni e iscritta in Partita Tavolare n. 1537, quale "bene pubblico" del demanio comunale.

Con deliberazione n. 755 di data 18/09/2012, si riconosceva in concessione fino al 30/09/2022 alla signora Righi Livia di Arco, una superficie di mq. 8,65 nel sottosuolo della suddetta p.f. 4229 C.C. Riva costituente demanio stradale, per il mantenimento di sottoservizi di collegamento dell'impianto fotovoltaico posto sulla p.ed. 856 al contatore elettrico posto sulla p.f. 1148/1, entrambe in C.C. Riva, come da Denuncia di Inizio Attività di data 20/04/2012 – prot. 2012012020.

In vista della scadenza della suddetta concessione, con istanza assunta al protocollo comunale in data 6/09/2022 sub. n. 33901, la Sig.ra Righi Livia ha chiesto il mantenimento in disponibilità della porzione di sottosuolo in parola, per le medesime finalità, inoltrando a mezzo del proprio tecnico Ing. Andrea Santini, la planimetria generale aggiornata dello stato di progetto datata settembre 2022, assunta al protocollo n. 2022034311, la quale evidenzia una minor porzione di sottosuolo stradale interessato dal mantenimento dei sottoservizi in questione, rispetto a quanto denunciato originariamente, ovvero ml. 4,10 per una superficie complessiva di mq. 2,05.

Il differente punto di passaggio delle tubazioni nel sottosuolo stradale, rispetto a quanto indicato nella planimetria datata aprile 2012, è stato definito in corso d'opera allo scopo di eseguire un tratto di scavo più breve che permettesse la riapertura della strada al traffico veicolare più rapidamente possibile, come comunicato dall'Ing. Andrea Santini con nota protocollo n. 2022034311.

La presente concessione, essendo riferita ad un bene appartenente al demanio stradale comunale, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 27 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e la relativa occupazione, come da planimetria generale dello stato di progetto aggiornata – prot. 2022034311, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lettera f) della Legge n. 160/2019, è esente dal canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico di cui al vigente Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 di data 18/03/2021 e ss.mm.ii. in quanto inferiore a mq. 3.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Ritenuto di accogliere l'istanza presentata dalla Sig.ra Righi Livia, assunta al protocollo n. 33901 in data 6/09/2022, relativa alla concessione per il mantenimento di sottoservizi nel

sottosuolo a carico della p.f 4229 C.C. Riva, in quanto la stessa non risulta pregiudizievole alla buona conservazione dell'assetto stradale.

Precisato che, come da planimetria dello stato di progetto aggiornata, datata settembre 2022, la concessione si riferisce ad un area di sottosuolo di ml. 4,10 x 0,50 per totali mq. 2,05 a carico della p.f. 4229 C.C. Riva, per il mantenimento delle tubazioni di collegamento dell'impianto fotovoltaico posto sulla p.ed. 856 al contatore elettrico posto sulla p.f. 1148/1, entrambi in C.C. Riva.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di riconoscere in concessione e fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Righi Livia, residente ad Arco – C.F. RGHLVI57R67H330Z, una superficie di mq. 2,05 nel sottosuolo della p.f. 4229 C.C. Riva – loc. Bogni a Campi, come individuata nella planimetria generale dello stato di progetto aggiornata, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, a firma dell'ing. Andrea Santini, costituente demanio stradale comunale, per il mantenimento di sottoservizi di collegamento dell'impianto fotovoltaico posto sulla p.ed. 856 al contatore elettrico posto sulla p.f. 1148/1 entrambe in C.C. Riva;
2. di dare atto che la durata della concessione di cui al precedente punto 1., è fissata in anni 9 a decorrere dal 1/10/2022 e scadenza il 30/09/2031, con l'obbligo della piena osservanza delle norme stabilite dal D.L. 30/04/1992 n. 285, delle leggi e regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia di viabilità e polizia stradale nonché all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) la presente concessione viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere e con carattere assolutamente precario;
 - b) il concessionario non può cedere a qualunque titolo a terzi la presente concessione sotto pena di immediata decadenza del titolo, né destinarla ad uso diverso;
 - c) la durata della concessione è fissata in anni 9 a decorrere dal 1/10/2022 e scadrà il 30/09/2031, senza bisogno di disdetta ed escluso il rinnovo tacito;

- d) alla scadenza della concessione o all'atto della cessazione che potrà anche essere imposta d'ufficio, il concessionario avrà l'obbligo di riconsegnare il bene e di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato precedente. Qualora il Concessionario non ottemperasse all'obbligo della riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna dell'area mediante suo funzionario, a tutto rischio e spese del Concessionario, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione. Il Comune di Riva del Garda potrà a sua convenienza esonerare il concessionario dall'obbligo di demolire a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare senza che il concessionario possa vantare diritto ad alcun compenso o risarcimento.
- e) qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che la concessione viene esercitata in difformità alle Leggi e Regolamenti ed alla presenti clausole e prescrizioni, la stessa potrà essere dichiarata decaduta, salva e impregiudicata ogni azione, sia per l'applicazione delle penalità previste dalle Leggi vigenti, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- f) la concessione deve essere esercitata nel luogo ed entro i limiti indicati nei disegni di corredo alla domanda ed il concessionario dovrà inoltre eseguire subito, a sua cura e spese, quelle opere o modifiche che gli fossero ordinate per iscritto, al fine di mantenere od ottenere il miglior assetto stradale correlativamente alla presente concessione per urgenti lavori di interesse del pubblico transito e per le ragioni connesse con la tutela dello stesso nonché dell'intera proprietà stradale, a discrezione del Comune di Riva del Garda, la concessione potrà venir sospesa per evitare intralci od interferenze al pubblico transito, senza che ciò dia diritto a proroghe dei termini originariamente stabiliti;
- g) qualora, per lavori eseguiti dal Comune di Riva del Garda nell'interesse del pubblico transito o pubblica utilità o per la conservazione della proprietà stradale, le opere riguardanti la concessione dovessero risultare interferenti tanto per conseguenza altimetrica quanto per quella planimetrica, il concessionario dovrà a sua cura e spese provvedere al riattivamento delle opere medesime. Analogamente il concessionario dovrà intervenire in merito nel caso che per identiche ragioni il Comune di Riva del Garda dovesse ordinare la variazione, lo spostamento, la riduzione ecc. delle opere autorizzate con la presente concessione;
- h) il concessionario deve tenere sul posto a disposizione degli organi di controllo la concessione con allegati i disegni;
- i) il concessionario è tenuto alla riparazione di tutti i danni arrecati al corpo stradale e sue pertinenze, nonché al ripristino del piano viabile, piazzole ecc. eseguendo e mantenendo il corrispondente lavoro a perfetta regola d'arte. In caso di mancato adempimento di quanto sopra sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario;
- j) il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione, sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della presente concessione e pertanto solleva e rende indenne il Comune di Riva del Garda da ogni reclamo o molestia, anche di natura giudiziaria, che potrà provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Il Comune di Riva del Garda declina inoltre da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni arrecati alle persone, attrezzature ed opere inerenti la concessione, per l'esecuzione di lavori lungo il corpo stradale;

- k) saranno a carico esclusivo del concessionario le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti alla inosservanza della presente concessione;
 - l) tutte le spese dipendenti e connesse con il presente atto (bollatura ecc) ed altre eventuali richieste dal Comune di Riva del Garda sono a carico del concessionario.
 - m) la presente concessione non impegna in alcun modo il Comune di Riva del Garda per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento a giudizio dell'amministrazione comunale con obbligo di preavviso al Concessionario di 3 (tre) mesi dalla data in cui opererà la sospensione, la modifica o la revoca, prima del termine stabilito al punto 2. lett. c) della presente deliberazione, qualora ciò fosse necessario nell'interesse pubblico o per altri giusti motivi, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli od alcun compenso o risarcimento di qualsiasi danno;
 - n) il concessionario è obbligato a denunciare durante l'esercizio della concessione al Comune di Riva del Garda ogni mutamento di residenza, come ogni trasferimento e variazione della proprietà delle opere oggetto della concessione stessa. Fino a quando da parte del Comune di Riva del Garda non sarà adottato il relativo provvedimento di volturazione della concessione, il concessionario titolare rimane impegnato per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto che accorda la concessione.
 - o) di dare atto che la presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 Tariffa – Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art. 26 del D.L. n. 104/2013, con spese a carico della parte richiedente;
 - p) di dare atto che la presente concessione diverrà efficace ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, con decorrenza dalla data di cui al punto 2. lettera c);
3. di precisare che la presente concessione non esime il titolare all'osservanza di eventuali ed ulteriori prescrizioni stabilite da altre leggi e regolamenti di competenza di altri Enti o Servizi;
4. di dare atto che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lettera f) della Legge n. 160/2019, la presente occupazione di sottosuolo è esente dal canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico di cui al vigente Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 di data 18/03/2021 e ss.mm.ii. in quanto inferiore a mq. 3;
5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 - planimetria

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.